

CAMERA DEI DEPUTATI

VI Commissione (Finanze)

13 aprile 2011

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

EMENDAMENTI DEL RELATORE DI RECEPIMENTO DEI PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI COMPETENTI IN SEDE CONSULTIVA

ART. 1.

(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo)

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La gestione dell'archivio informatico di cui al presente comma è disciplinata con apposita convenzione da stipulare tra l'ISVAP e la CONSAP SpA, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1.

1. 17. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 11, dopo la parola: riferimenti aggiungere le seguenti: a pubblici ufficiali, ovvero e dopo le parole: anche aggiungere le seguenti: agli organismi disciplinari o.

1. 18. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

(Attestazione sullo stato di rischio. Procedure di liquidazione dei danni a cose e persone)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere poste a disposizione per l'accertamento per 5 giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state poste a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta

risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.».

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: 1-bis.

2. 18. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis), primo periodo, dopo le parole: l'impresa può decidere aggiungere le seguenti: , entro i termini di cui ai commi 1 e 2, al quarto periodo, sostituire la parola: avviati con la seguente: condotti e dopo le parole: di cui all'articolo 642 del codice penale aggiungere le seguenti: , informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al periodo precedente.

2. 19. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3. *(Sanzioni)*

Al comma 1, sostituire le parole: la sanzione prevista dall'articolo 2638, primo comma, del codice civile con le seguenti: la reclusione da uno a quattro anni.

3. 4. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: rilevamento a distanza, aggiungere le seguenti: , nell'ambito di quelli di cui al primo periodo,

4. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6. *(Disposizioni finanziarie)*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 4, comma 2, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.

6. 3. Il Relatore.

(Approvato)